



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Fulvio Maria Longavita	Presidente
Marco Catalano	Consigliere
Ferruccio Capalbo	Consigliere
Francesco Sucameli	Consigliere (relatore)
Raffaella Miranda	Consigliere
Emanuele Scatola	Referendario
Ilaria Cirillo	Referendario

nella Camera di Consiglio da remoto del 13 maggio 2020

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed in particolare l'art.3, commi 4 e 12;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO il D.L. 8 marzo 2020, 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività giudiziarie";

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, che estende a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020;

VISTO il decreto n. 20/2020 del Presidente di questa Sezione di controllo, comunicato anche alle amministrazioni assoggettate a controllo;

VISTO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti n.139 del 3 aprile 2020, con il quale sono state emanate le "Disposizioni di coordinamento delle Sezioni Regionali di controllo, in attuazione del d.l. n.18/2020";

VISTO il D.L. 3 aprile 2020, n.23, e segnatamente l'art. 36, u. c.;

VISTO il decreto n. 27/2020 del Presidente di questa Sezione di controllo, con il quale, nel rispetto delle indicazioni di carattere generale emanate dal Presidente della Corte dei conti con il menzionato decreto n.139/2020, sono state fornite le nuove indicazioni operative sull'espletamento delle funzioni della Sezione di Controllo;

VISTO l'art. 5 comma 4 D.lgs. n. 175/2016 (recante il Testo unico sulle società partecipate, da ora innanzi TUSP);

VISTI gli obblighi di adozione e trasmissione dei provvedimenti di razionalizzazione delle società partecipate, di cui all'art. 20 del TUSP;

VISTO, più in particolare, l'art. 20 comma 7 TUSP il quale stabilisce che «*La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9*»;

VISTA la deliberazione n. 22/18 della Sezione delle Autonomie di questa magistratura contabile recante: *"linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016"*, con la quale si è precisato che le amministrazioni pubbliche sono tenute:

- ad inviare alle locali sezioni regionali di controllo, entro la data del 31.03.2019, le deliberazioni adottate entro il 31.12.2018, relative alla ricognizione e relativi esiti, con riferimento alla situazione al 31.12.2017;
- ad adottare e successivamente inviare alle predette locali sezioni regionali di controllo, entro la data del 31.12.2019, il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2018, nonché la relazione sulla attuazione delle misure di cui al piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2017, eventualmente adottato, ai sensi dell'art 20, comma 1, 2 e 4, TUSP, alla data del 31.12.2018;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo n. 55/2020, con la quale si accertava, nei confronti del comune di **Giugliano (NA)**, l'inadempimento degli obblighi di

cui all'art. 20 TUSP, con riferimento alla mancata adozione dei provvedimenti di razionalizzazione delle società partecipate;

VISTO il riscontro del comune di **Giugliano** (NA), pervenuto in data 07/05/2020, acquisita al prot. di questa Sezione n. 3288 in pari data;

VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 20/2020, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania ha convocato la Camera di consiglio da remoto per il giorno 13 maggio 2020;

UDITO il relatore, Cons. Francesco Sucameli;

PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con deliberazione n. 55/2020, la Sezione regionale di controllo per la Campania ha accertato la mancata adozione dei provvedimenti di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell'art. 20 TUSP;

Pur in assenza di risposta ai solleciti precedenti di questa Sezione, con nota prot. C.d.c. del 7/05/2020, l'ente ha rappresentato che ha dato riscontro agli obblighi ex art. 20, con deliberazione n. 44/2017.

Infatti, ha chiarito che «Successivamente in data 12.03.2018 ha provveduto ad inviare la Delibera stessa a mezzo protocollo, n. 23750 al seguente indirizzo PEC campania.controllo@cor-teconti.it., ed ha provveduto a pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente del Sito comunale alla voce ENTI CONTROLLATI – SOCIETA' PARTECIPATE la seguente dicitura: "Il Comune non ha istituito aziende municipalizzate e non detiene quote di società pubbliche o miste".

Tale dicitura risulta ancora online alla data di questo accertamento, al link, <http://portale.comune.giugliano.na.it/index.php?param=z&tipo=819&sottomenu=147&ufficio=365&serv=846> .

L'art. 20 TUSP prevede che *«le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15»*.

Come l'obbligo di razionalizzazione che, nel caso si detengano partecipazioni, deve essere adempiuto e rinnovato ogni anno, a mezzo del Consiglio dell'ente territoriale (art. 42 TUEL), così anche l'obbligo di mera comunicazione "negativa" deve essere rinnovato annualmente (anche se in tal caso non è necessario attivare la competenza del Consiglio comunale).

L'obbligo positivo di razionalizzazione, come quello di comunicazione negativa, devono essere adempiuti, in ogni caso, annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 20 comma 3). Inoltre l'adempimento di tali obblighi è presidiato dalle sanzioni di cui al

comma 7, ferma restando la necessità di ravvisare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie sanzionatoria ad opera del giudice competente.

Per il Comune di Giugliano, sulla base delle ulteriori informazioni comunicate, l'obbligo di procedere alla comunicazione negativa non risulta adempiuto per il 2019.

Si rappresenta, altresì, che tale obbligo va adempiuto provvedendo alla trasmissione nelle forme stabilite dalla Struttura di monitoraggio e, per quanto attinie a questa Magistratura, mediante il sistema Con.te .

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania

ACCERTA

l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 20 D.lgs. n. 175/2016 per l'annualità 2019

DISPONE

- la trasmissione del presente accertamento alla Procura contabile ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 174/2016;
- la trasmissione del presente atto al comune in epigrafe, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2020

Il Relatore

Francesco Sucameli

Il Presidente

Fulvio M. Longavita

Depositata in Segreteria il

15 maggio 2020

Il Direttore della Segreteria

Mauro Grimaldi